

## ***Rito unificato per persone, minorenni, famiglie: opportunità o crisi del sistema?***

*Eugenia Italia<sup>1</sup>*

L'art. 1 comma 23 del disegno di legge, d'iniziativa del Governo, approvato dal Senato della Repubblica, il 21 settembre 2021, e contenente la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (AS 1662), prevede la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie».

E' pur vero che l'unificazione può essere opportuna per trattare domande omogenee, come quelle formulate per la determinazione dell'assegno di mantenimento ovvero per il collocamento e il regime di visita del minore, ed è pertanto auspicabile la «riunificazione» in un contesto ordinamentale come quello italiano in cui le medesime vengono trattate con riti diversi a seconda dello *status* delle parti ( per le coppie coniugate il rito ordinario con qualche adattamento; per le coppie non coniugate il rito camerale).

Diversa riflessione scaturisce dalla constatazione che la domanda di affievolimento ovvero di decadenza dalla responsabilità genitoriale di cui di regola, salva l'attrazione in prevenzione presso il Tribunale ordinario, si occupa il Tribunale per i Minorenni.

L'esame dell'integrità delle capacità genitoriali, che è il tema su cui sostanzialmente si concentra la decisione del Tribunale in materia di affievolimento o decadenza, presuppone di regola un'osservazione di media - lunga durata in quanto esse si declinano diversamente nelle tappe evolutive del minore e soprattutto possono essere accertate solo esaminando la relazione tra il minore e i genitori.

In termini semplicistici rispetto alla vasta letteratura, nel merito può affermarsi che le funzioni genitoriali possono così riassumersi in funzione

---

<sup>1</sup> Giudice Tribunale per i Minorenni di Venezia.

protettiva, affettiva, regolativa, normativa, predittiva, rappresentativa, significante, fantasmatica, proiettiva, differenziale, triadica, transgenerazionale.

Non è raro trovare che un genitore sia in grado di “cambiare i pannolini”, “svezzare” correttamente un minore fino ad un anno o due anni e poi però non riesca a sintonizzarsi sui bisogni evolutivi del minore, anzi nemmeno sia in grado di rappresentarsi, semplicemente per carenze personali, per struttura di personalità rigida, poco empatica. Pertanto, possiamo trovare genitori che sanno svolgere una basilica funzione protettiva, ma sono del tutto inadeguati sul versante “predittivo” o anche non sanno dare limiti ai figli, quindi non sanno esercitare la funzione “normativa”, non spingono il minore ad acquisire una propria autonomia emotiva e comportamentale (funzione regolativa).

L'accertamento delle capacità genitoriali nasce dall'analisi dei “bisogni” dei minori e può avvenire osservando il dipanarsi della relazione dei genitori con i minori, cioè come i genitori riescano in un certo lasso di tempo a rispondere ai bisogni dei figli.

Il rito unificato previsto dal Disegno di Legge, modellato sul rito del lavoro, ha l'indubbio vantaggio di costringere le parti a depositare fin dall'inizio un'immagine il più possibile completa della vita del minore ( art. 23 comma 1 lettera f “*prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute*”), una *discovery* utilissima per la virtuosa possibilità di stimolare le parti ad una mediazione familiare, anche prima dell'assunzione dei provvedimenti temporanei, ovvero, nell'adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti, di formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione dei genitori, nonché del mantenimento, dell'istruzione, dell'educazione e dell'assistenza morale del minore, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 337-ter del codice civile ( art 23 comma 1 lettera r).

Tuttavia la cristallizzazione di questo quadro allegatorio e probatorio iniziale, non di tanto modificabile durante il processo, viste le rigide

preclusioni del rito simil lavoristico, ( art. 23 comma 1 lettera i “*prevedere in ogni caso la possibilità di introdurre nel corso del giudizio domande nuove relative all’affidamento e al mantenimento dei figli minori e di quelli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5febbraio 1992, n.104, nonché la possibilità di introdurre domande nuove relative al mantenimento delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nelle sole ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori*”) consente con molta meno fluidità rispetto al più agile rito camerale, privo di preclusioni, di tenere conto velocemente e dinamicamente dei bisogni in evoluzione dei minori e degli sviluppi della relazione con i genitori, che nel frattempo in costanza di processo saranno destinatari di un intervento di recupero e monitoraggio.

E’ d’uopo una precisazione: il disegno di legge non esclude né la possibilità di mutare la domanda ma la circoscrive a fatti sopravvenuti ed accertamenti istruttori, né il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, che anzi viene ben regolamentato per la prima volta ( “*ff) adottare, per i procedimenti di cui alla lettera a), puntuali disposizioni per regolamentare l’intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario*”).

La previsione del rito del lavoro in luogo del rito camerale tuttavia impone di interrogarci se esso costituisca un’opportunità per migliorare e raffinare il contraddittorio tra le parti, offrendo certezze sui ruoli e i poteri delle parti, ovvero costituisca un irrigidimento talmente pressante che porterà ad una velocizzazione sì, ma anche ad una semplificazione dell’analisi di cui sopra, rendendola poco diacronica, pertanto poco accurata, poco profonda, e per dirla in sintesi assai semplicistica.

Provocatoriamente, sia consentita una battuta: è l’ennesimo prezzo che l’efficienza nella definizione del processo deve pagare alla qualità dello stesso?

L’efficacia di un processo sull’affievolimento e sulla decadenza paradossalmente non è la loro dichiarazione, ma, previo l’accertamento

dei loro presupposti, proprio il recupero delle funzioni genitoriali. Non è un giudizio su un fotogramma, ma su un film che proprio nel processo trova osservatori “privilegiati”. Del resto, è davvero limitante concepire la giurisdizione come momento di mero accertamento di un conflitto, ed invece più appagante l’idea che essa possa essere un’occasione di ricomposizione riparativa di una lesione del tessuto sociale.

È pur vero che il processo camerale per come oggi disciplinato dal codice di procedura civile richiede un’integrazione di garanzie per le parti, o per meglio dire, una declinazione concreta del principio del “giusto processo” ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.

Allora viene da chiedersi se non fosse stato sufficiente, con riferimento alle specifiche domande di affievolimento e decadenza dalla responsabilità genitoriale, cioè alle domande che pertengono al “giudizio sulla relazione”, il rito camerale “integrato” da alcune garanzie: le misure provvisorie ed urgenti in pendenza del processo possono essere assunte *inaudita altera parte* solo quando ricorrano presupposti analoghi a quelli che presidiano i procedimenti cautelari uniformi, ed in particolare l’istituto di cui all’art. 700 c.p.c.; devono sussistere mezzi di reclamo di tali misure provvisorie ( non presso lo stesso Tribunale in composizione collegiale, ma in una Corte di secondo grado in quanto le incompatibilità in Uffici piccoli rischiano di bloccare i processi); inoltre, effettivi mezzi di impugnazione, valorizzando il contenuto decisorio delle pronunce che seppure rese *rebus sic stantibus* appaiono idonee ad assumere la qualità di “giudicato” sostanziale; da ultimo prevedere un sistema decisorio con la concessione di congruo termine per il deposito di comparse conclusionali scritte.